



Comune di Sestu (Ca)

Settore Politiche Sociali – Pubblica Istruzione e Biblioteca

Ufficio Politiche Sociali

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

ANNO 2016

La Responsabile del Settore

in esecuzione della propria determinazione n. 1978 del 29/12/2016

Rende noto

- che con il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
- che La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 57/3 del 25/10/2016, ha approvato l'accesso al fondo anche dei Comuni non prioritari ad alto disagio abitativo;
- che con determinazione dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, è stato approvato il bando regionale per il 2016;

Art. 1

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, site nel Comune di Sestu, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2016, con citazione in giudizio per la convalida.

Art. 2

DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2016

La situazione di sopravvenuta impossibilità deve essere dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;

- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3

DEFINIZIONE E MODALITA' DI VERIFICA DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE

Fermo restando che **l'atto di citazione deve essere del 2016**, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1. Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo, verificatasi prima del 2016: si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poichè l'INPs sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2014, si fa riferimento:

- all'ISEE **ordinario** calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014, nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito variazioni rispetto all'anno precedente

- all'ISEE **corrente** calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni rispetto al 2014.

2. Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatosi nel corso del 2016: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2016, la consistente riduzione della capacità reddituale, per il lavoratore dipendente, si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale, si intende sussistente nell'anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01/01/2016 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2015, per il medesimo periodo di tempo.

3. Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2016.

Art. 4

REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

I richiedenti che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente bando, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) reddito ISE non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione in giudizio per la convalida**;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente il 2016)

regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;**

d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno

e) il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **nella provincia di residenza** di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Art. 5

CRITERI PREFERENZIALI NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

– ultrasettantenne;

– minore;

– con invalidità accertata per almeno il 74%;

– in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 6

CONTRIBUTI CONCEDIBILI E DESTINAZIONE

Al richiedente è concesso un contributo fino ad un importo massimo di € 12.000,00 destinato a:

- a) fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole, accertata dal comune, qualora il periodo residuo dal contratto in essere non sia inferiore a due anni, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di € 6.000,00, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000,00, comprensivi della morosità e dell'eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato

Art. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti nel presente bando, possono presentare istanza, esclusivamente sul modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Sociali.

Le domande, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dovranno essere corredate obbligatoriamente di tutta la documentazione richiesta, e dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo di questo Comune **entro e non oltre giovedì 19 gennaio 2017.**

Le domande spedite tramite servizio postale dovranno comunque pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza e qualunque ritardo non potrà in alcun modo essere sanato.

I moduli di domanda per la partecipazione al bando pubblico sono disponibili presso il Centralino del Comune nei giorni di apertura al pubblico; possono inoltre essere scaricati dal sito internet istituzionale: www.comune.sestu.ca.it

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione, regolarmente registrato e in corso di validità;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia di un documento di identità non scaduto, di chi sottoscrive la domanda
4. copia attestazione ISEE in corso di validità;
5. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
6. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare;
7. documentazione attestante la sussistenza di uno dei requisiti preferenziali di cui al precedente art. 5.

Art. 8

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando **(19/01/2017)**;
- b) dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;
- c) relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste dal bando.

E' inoltre vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare, pena l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

Art. 9

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria verrà stilata sulla base dell'attribuzione dei punteggi indicati nei successivi punti A) e B).

Punto A) In relazione alla composizione del nucleo familiare, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| – presenza di ultrasessantenne: | punti 3 per ogni ultrasessantenne |
| – presenza nel nucleo di minori: | punti 4 per ogni minore |
| – presenza nel nucleo di persone con invalidità accertata per almeno il 74% | punti 2 per ogni invalido |
| – in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale | punti 1 |

I suddetti punteggi sono cumulabili.

Punto B) In relazione alla situazione reddituale, verranno attribuiti i seguenti punteggi.

- | | |
|--|----------|
| • ISE sino ad € 20.000,00 oppure ISEE sino a € 12000,00: | punti 20 |
| • ISE da 20.001,00 ad € 24.000,00 oppure ISEE da €12.001,00 ad € 16.000,00: | punti 16 |
| • ISE da 24.001,00 ad € 28.000,00 oppure ISEE da €16.001,00 ad € 20.000,00: | punti 12 |
| • ISE da 28.001,00 ad € 35.000,00 oppure ISEE da € 20.001,00 ad € 26.000,00: | punti 8 |

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei punti A) e B).

Art. 10

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Politiche Sociali una volta istruite le richieste, provvede alla formulazione della graduatoria; al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, non saranno indicati i nominativi, bensì le iniziali e il numero di registrazione assegnato dall'Ufficio Protocollo al momento di presentazione dell'istanza.

La graduatoria sarà approvata con determinazione della Responsabile del Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

In caso di parità di punteggio in graduatoria, si prenderà in considerazione la data dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.

Il collocamento in graduatoria non dà automaticamente diritto all'erogazione del contributo economico, il quale sarà riservato agli ammessi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili che saranno trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 11

GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

Il Comune comunicherà alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 12

PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso il Comune di Sestu in Via Scipione n. 1 e mediante consultazione sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.sestu.ca.it

Art. 13

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e trasmetterle al Comando della Guardia di Finanza di Cagliari, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa stipulato nel 2014.

Fermo restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio.

Sestu,

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lucia Locci